



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 08 Sicurezza - Protezione Civile - Contratti n° 97 del 20/05/2019

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO SPESA**

Il Redattore: Ienco Maria

### **Premesso:**

- che con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

- che si è nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

Richiamata la delibera di G.M. n. 474 del 05.12.2018 con la quale si è proceduto a determinare, per l'anno 2019, la previsione delle entrate e della destinazione dei proventi del CdS;

**Letta**, altresì, la delibera di G.M. n. 245 del 18 aprile 2019 il cui contenuto anche se non

materialmente trascritto fa parte integrante della presente determinazione anche ai fini motivazionali con la quale si è proceduto ad approvare, oltre al progetto di collaborazione con la Polizia Municipale da parte di associazione, elaborato dal funzionario direttivo responsabile del servizio 1 della P.L. (all. 1), precisando che lo stesso vale quale proposta del patto di collaborazione da sottoscrivere con le associazioni, nonché avviso pubblico manifestazione interesse (All. 2) precisando che il predetto avviso verrà pubblicato per 10 gg, decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione ;

**Dare atto** che il presente provvedimento è conforme agli atti di cui ai punti precedenti;

### **Premesso che:**

- il Comune di Ragusa, ente a vocazione turistica, ha nella sua missione istituzionale il compito di garantire, attraverso la Polizia Municipale, anche il servizio di viabilità non solo nelle giornate feriali, ma anche nei festivi, nonché servizio di viabilità avanti le scuole al fine di garantire attraversamento pedonale degli alunni;
- questo compito di natura obbligatoria, in ragione di una sempre maggior incremento dei flussi turistici e dello svolgimento di manifestazioni civili e religiose, richiede adozione di provvedimenti viabilistici, anche a tutela della salvaguardia dell'ambiente e dell'inquinamento, che si traducono

nell'adozione di ZTL specie a Ragusa Ibla e Marina di Ragusa, nonché nelle zone interessate dalle manifestazioni anche a seguito delle ordinanze adottate in materia dalla Prefettura e Questura di Ragusa in materia di safety;

**Dato atto che:**

- a causa della particolare posizione topografica, della necessità di ridurre fenomeni di inquinamento e da un sempre più ridotto organico del personale di P.M. al rispetto delle ordinanze istitutive delle ZTL, il Comando della P.M. ha individuato soluzioni alternative alla Polizia Municipale, legittimamente sostenibili e che garantiscano identici risultati;
- l'adozione di ZTL impone allocazione, in prossimità delle transenne, di personale che proceda a dare informazioni a tutti gli utenti della strada in ordine ai percorsi alternativi;
- è interesse e obiettivo dell'Amministrazione Comunale sostenere l'associazionismo, favorendone il concorso nel perseguimento delle finalità istituzionali del Comune al fine di consentire alla Polizia Municipale compiti esclusivi di polizia stradale;

**Dato atto** che il comune di Ragusa ha sperimentato, con proprio regolamento, il servizio di volontariato comunale, approvato con delibera di G.M. n. 17/2014, nonché con il regolamento, approvato con delibera CC n. 78/2015, la formula della collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, precisando che oggetto della collaborazione può riguardare anche "beni immateriali" (art. 2);

**Dato atto** che la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della sicurezza stradale rappresentano "beni immateriali" che hanno assunto la qualità di beni giuridici in quanto riconosciuti dall'ordinamento come oggetto di una tutela specifica;

**Richiamata** la recente giurisprudenza contabile in materia (Cfr. Corte Conti Sezione Autonomie, delibera n. 26/2017) che ha ammesso la possibilità per Ente Locale di utilizzare volontari anche individuali evidenziando che l'ente locale può stipulare contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi; e la piena libertà di scelta e di collaborazione da parte del volontario stesso;

**Tenuto conto**, in particolare della giurisprudenza contabile (Cfr. Corte Conti Piemonte, delibera n. 126/2017) che ha precisato il regime cui soggiacciono i **patti di collaborazione** tra cittadini e amministrazione di cui ai regolamenti comunali per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, precisando che sussistono alcune **differenze tra i patti di collaborazione e le convenzioni** ex art. 7 l. n. 266/1991 (ora art. 56 d.lgs. n. 117/2017) che rendono non del tutto coincidenti gli ambiti di operatività dei due strumenti e non totalmente sovrapponibili le rispettive discipline. In particolare, la predetta giurisprudenza rappresenta che nei cd. patti di collaborazione, i cittadini, in forma singola o associativa, non si "sostituiscono" all'amministrazione, ma vi si "affiancano" alla stessa. Infatti, mediante le convenzioni, l'ente non profit diventa affidatario di «attività o servizi sociali di interesse generale» (art. 56 d.lgs. n. 117/2017), tanto è vero che la convenzione si pone come strumento residuale rispetto al ricorso al mercato (cfr. art. 56, co. 1, parte finale);

**Considerato** che la predetta giurisprudenza contabile ha evidenziato che dalla lettura del dato positivo emerge come il legislatore statale nella legge 266/91 (ora dlgs 117/2017) si riferisca ad attività di vero e proprio servizio pubblico, i cui caratteri di universalità e continuità richiedono, da un lato, una serie di requisiti in ordine alle capacità operative ed alla professionalità dei soggetti coinvolti e, dall'altro, rendono più concreto il rischio che il ricorso al volontariato possa dare luogo «ad atipiche e surrettizie forme di lavoro precario, peraltro elusive delle regole sul reclutamento e l'utilizzazione del personale» (Cfr. Corte Conti Toscana, Sez. contr., n. 141/2016). Di qui, le rigide condizioni previste dalla normativa statale prima fra tutte la circostanza che i soggetti stipulanti una convenzione debbano essere organizzazioni dotate di una certa stabilità, iscritte in appositi registri, e non mere associazioni informali o, addirittura, singoli cittadini, come consentito dai regolamenti sull'**amministrazione condivisa**, oltre che dall'art. 118, quarto comma, Cost.;

**Preso atto** che le differenze tra patti e convenzioni, tra cittadinanza attiva e volontariato, evidenziano la non esauribilità delle forme di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale nella disciplina ora recata dal d.lgs. n. 117/2017, affiancandosi ad essi i regolamenti comunali, questi ultimi si configurano come strumenti rispondenti a logiche non del tutto coincidenti con quelle che informano il codice del terzo settore, espressivi dei principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà, da cui direttamente traggono legittimazione, senza la necessità di un'interposizione del legislatore ordinario. Ne consegue che, là dove sia stato adottato un regolamento sui beni comuni, l'interprete non potrà esimersi dal confrontarsi anche con esso, coerentemente stabilendo quale siano le regole applicabili al caso concreto;

**Dato atto** che, in conformità a quanto previsto nella deliberazione giunta n. 245/2019 si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso esplorativo, con scadenza alle ore 12,00 del 30 aprile 2019, e tenuto conto degli esiti della predetta procedura di cui al verbale allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche ai fini della cd. motivazione per relationem;

**Dato atto** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. sopra richiamato;

**Visto** l'art.107 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 ;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

per quanto in premessa esposto e qui espressamente richiamato:

- 1) approvare il verbale del 17 maggio 2019 che viene allegato al presente atto che per farne parte integrante anche ai fini della cd. motivazione per relationem (all. 1) ai fini dell'individuazione delle associazioni per lo svolgimento dell'attività di supporto alla Polizia Municipale;
- 2) dare atto che, sulla base di quanto asserito al punto 1), le associazioni che collaborano con la Polizia Municipale, per l'anno 2019 ,sono:
  - Royal Wolf Rangers – prot. n.51669 del 26.4.2019;
  - Associazione Laboratorio Fare Verde – prot. n. 52863 del 30.04.2019;
  - Associazione G.E.P.A. – prot. 51708 del 26.04.2019
  - Associazione Nazionale Polizia di Stato – prot. n. 54546 del 06.05..2019;
- 3) di impegnare la spesa di euro 40.000,00 dando atto che la stessa risulta già prenotata (imp. provv.51/2019) al cap. 1944.12 cod. Missione 03, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 99, 5° livello 999, del Bilancio 2019, scad. 31/12/2019;
- 4) Dare atto:
  - a) che trattasi di spesa obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 163, del D.lgs. 267/00, in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire e migliorare compiti della polizia stradale.
  - a) lo scrivente ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ex art. 183 co. 8 dlgs 267/2000;
  - c) Che il responsabile del procedimento è il comm.rio Lucia Cascone ed il responsabile del servizio è il comm.rio capo Rosalba Lucenti;
- 4) di precisare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar di Catania e/o avanti il Presidente della Regione siciliana nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dall'adozione del presente atto.

---

Ragusa, 20/05/2019

Dirigente  
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*